

**DELIBERAZIONE 7 NOVEMBRE 2014
550/2014/R/GAS**

**DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COMPONENTE QVD DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE
DEL SERVIZIO DI TUTELA DEL GAS NATURALE, A DECORRERE DALL'1 GENNAIO 2015**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 7 novembre 2014

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante "Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia" (di seguito: legge 125/07);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE" (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con legge 9 agosto 2013, n.98 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e l'allegato Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIVG);
- il documento di consultazione dell'Autorità 15 marzo 2013, 106/2013/R/gas, recante "Mercato del gas naturale. Riforma delle condizioni economiche nel servizio di tutela. Revisione della componente QVD a copertura dei costi di commercializzazione al dettaglio" (di seguito: documento per la consultazione 106/2013/R/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2013, 196/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 196/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 25 settembre 2014, 462/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 462/2014/R/gas).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 attribuisce all’Autorità una generale funzione di regolazione finalizzata alla promozione della concorrenza e dell’efficienza nell’offerta dei servizi di pubblica utilità nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale;
- la legge 125/07, all’articolo 1, comma 3, prevede, tra l’altro, che l’Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali e definisca, in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento che le imprese di vendita sono tenute a inserire nelle proprie offerte commerciali, facendo altresì salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell’Autorità “*a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi*”;
- con il decreto-legge 69/13 (articolo 4, comma 1) sono state apportate modifiche al decreto legislativo 164/00, così come modificato dal decreto legislativo 93/11 ed è stato, in particolare, previsto che, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, l’Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento ai sensi della legge 125/07 “per i soli clienti domestici”;
- il TIVG definisce, in coerenza con le disposizioni di legge richiamate, le condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale per i clienti aventi diritto a tale servizio;
- in esito a un apposito processo di consultazione, la deliberazione 196/2013/R/gas ha implementato la riforma delle modalità di definizione delle condizioni economiche del servizio di tutela, adeguando le previsioni del TIVG; e che nell’ambito del suddetto processo, con il documento per la consultazione 106/2013/R/gas l’Autorità aveva reso noti i propri orientamenti in merito alla componente *QVD*, relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio;
- in particolare, la nuova disciplina dell’articolo 7, del TIVG, introdotta dalla citata deliberazione 196/2013/R/gas, prevede, tra l’altro, che:
 - i valori della componente *QVD* siano aggiornati con cadenza:
 - i) annuale, per quanto riguarda il riconoscimento dei costi connessi alla morosità dei clienti finali, anche al fine di tenere conto dell’evoluzione del fenomeno;
 - ii) biennale, per quanto riguarda il riconoscimento dei costi diversi da quelli di cui al punto precedente, in quanto ritenuti più stabili;
 - ai fini dell’aggiornamento dei costi connessi alla morosità dei clienti finali, l’Autorità proceda sulla base di dati e informazioni acquisiti almeno annualmente presso gli esercenti di maggiori dimensioni, identificati come gli esercenti la vendita che servono almeno 100.000 punti di riconsegna (di seguito: esercenti di maggiori dimensioni), individuando a tal fine le

- informazioni che devono essere periodicamente fornite e il dettaglio delle medesime;
- la determinazione della componente *QVD* comporta, da un lato, la quantificazione del livello dei costi da riconoscere sulla base dei costi di commercializzazione di un operatore efficiente e, dall'altro, la definizione delle modalità per la loro copertura, attraverso l'articolazione di detta componente, al fine di stabilirne l'allocazione tra clienti finali.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- in attuazione del riformato articolo 7, del TIVG, la deliberazione 462/2014/R/gas ha aggiornato i valori della componente *QVD*, per quanto riguarda il riconoscimento dei costi connessi alla morosità dei clienti finali, alla luce delle informazioni acquisite dagli esercenti di maggiori dimensioni;
- nello specifico, la suddetta deliberazione 462/2014/R/gas ha:
 - confermato l'individuazione di un valore di *unpaid ratio* a 24 mesi, vale a dire il tasso di mancato incasso delle fatture emesse nei confronti dei clienti finali trascorso un periodo di 24 mesi, unico a livello nazionale e non differenziato per tipologia di clienti aventi diritto al servizio di tutela;
 - fissato il livello dei costi riconosciuti per la morosità dei clienti finali secondo una metodologia coerente con i criteri introdotti dalla deliberazione 196/2013/R/gas, quantificando l'ammontare da riconoscere applicando il livello di *unpaid ratio* riconosciuto al fatturato annuo;
 - quantificato il livello di *unpaid ratio* riconosciuto sulla base dei dati rilevati presso gli esercenti di maggiori dimensioni relativamente a tutti i clienti aventi diritto al servizio di tutela; ai fini di tale quantificazione si è operato:
 - i) escludendo gli operatori che presentano livelli di *unpaid ratio* particolarmente bassi;
 - ii) attribuendo a operatori che presentano livelli di *unpaid ratio* particolarmente elevati, valori in linea con quelli rilevati per operatori loro simili in termini di dimensione operativa;
 - modificato l'articolazione della componente *QVD*, al fine di rimuovere gli effetti potenzialmente distorsivi dipendenti dall'attribuzione alla quota fissa dei costi connessi alla morosità dei clienti finali; prevedendo che tali voci trovino copertura mediante la quota variabile della componente *QVD*;
 - previsto che i valori della componente *QVD* così articolata siano applicati con effetto dall'1 gennaio 2015;
- poiché i tempi necessari per l'aggiornamento della componente *QVD* hanno reso impossibile sottoporre ad apposita consultazione la modifica delle modalità di attribuzione dei costi connessi alla morosità dei clienti finali, l'articolo 2, della deliberazione 462/2014/R/gas ha previsto che, al fine di assicurare comunque le garanzie partecipative degli operatori interessati:

- entro il 10 ottobre 2014 gli operatori avessero facoltà di trasmettere all'Autorità eventuali osservazioni e proposte in merito alla nuova articolazione della componente *QVD*;
- entro il 10 novembre 2014 l'Autorità, sulla base delle osservazioni e delle proposte acquisite, avrebbe modificato o ritirato la decisione sulla nuova articolazione della componente *QVD*, eventualmente rettificando la tabella di cui all'articolo 1, della deliberazione 462/2014/R/gas.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nell'esercizio della facoltà riconosciuta dal citato articolo 2, della deliberazione 462/2014/R/gas, sono state trasmesse osservazioni e proposte da parte di sei imprese di vendita e tre associazioni loro rappresentative; sebbene la citata disposizione limitasse l'attività di consultazione al solo profilo della modifica dell'articolazione della componente *QVD*, indicata nella tabella di cui all'articolo 1 della suddetta deliberazione, i soggetti intervenuti hanno svolto considerazioni anche in merito alla modalità di riconoscimento dei costi connessi alla morosità;
- sebbene quest'ultimo aspetto sia stato già definito con la deliberazione 462/2014/R/gas e, quindi, l'Autorità non sarebbe tenuta a tenerne conto, tuttavia, il contenuto delle osservazioni critiche pervenute, nonché il loro elevato numero, evidenzia una diffusa esigenza di chiarimento sulle scelte già compiute con tale provvedimento, anche al fine di evitare possibili fraintendimenti e ambiguità; pertanto, per ragioni di trasparenza e, quindi, in via del tutto eccezionale, si riportano di seguito anche le considerazioni relative alle modalità di riconoscimento della morosità, il cui andamento ha caratteristiche di forte evoluzione e variabilità, escluse dall'ambito applicativo del richiamato punto 2, della deliberazione 462/2014/R/gas;
- con riferimento alle osservazioni relative alle modalità di riconoscimento dei costi connessi alla morosità ed, in particolare, al livello di *unpaid ratio* riconosciuto, emerge una generale richiesta di rivedere al rialzo i livelli della componente *QVD* indicati nella deliberazione 462/2014/R/gas, allineando il livello di *unpaid ratio* riconosciuto (fissato con la deliberazione 462/2014/R/gas pari a 1,89%) a quanto dichiarato dagli operatori di maggiori dimensioni (pari a 2,31%); in particolare:
 - a) molti operatori hanno sostenuto che il fenomeno della morosità presenterebbe una dinamica crescente e che ciò non si concilierebbe con l'abbassamento nel 2015 del nuovo livello dell'*unpaid ratio* riconosciuto di 1,89% rispetto a quello utilizzato per l'anno precedente (fissato con la deliberazione 196/2013/R/gas pari a 1,94%);
 - b) molti operatori non condividono la metodologia di definizione della componente *QVD*, in quanto ritengono che in caso di *unpaid ratio* elevato:
 - il maggiore livello sarebbe giustificato non tanto da potenziali inefficienze nelle politiche di tutela del credito, quanto da elementi di carattere esogeno quali: (i) una distribuzione sul territorio in regioni che presentano maggiore

- morosità; (ii) la presenza, all'interno di alcune regioni, di specifiche condizioni di distribuzione dei clienti serviti e la loro concentrazione in aree urbane e metropolitane; (iii) *performance* differenziate dei distributori relativamente alla sospensione o interruzione della fornitura su richiesta del venditore;
- l'attribuzione di un livello definito sulla base di operatori simili in termini di dimensione operativa non sarebbe corretta in quanto l'omogeneità non sarebbe un criterio sufficiente per una corretta valutazione del livello di *unpaid ratio* di diversi operatori: in proposito è stato sostenuto che la *performance* di venditori diversi potrebbe variare a seconda di una serie di fattori ulteriori rispetto alla dimensione operativa, quali la composizione del portafoglio clienti o la tipologia mercato (libero o servizio di tutela);
 - l'esclusione dal calcolo dei dati relativi ad imprese di vendita di medio grandi dimensioni può avere un impatto rilevante sul risultato;
- c) la maggior parte degli operatori ha evidenziato come la morosità genera ulteriori costi operativi, principalmente legati al recupero dei crediti, che dovrebbero anch'essi essere aggiornati annualmente;
- inoltre, sempre con riferimento all'aggiornamento dei livelli della componente *QVD* compiuto con la citata deliberazione, alcuni operatori hanno evidenziato la necessità di disporre di ulteriori elementi di dettaglio sulle modalità di calcolo seguite dall'Autorità per determinare i predetti livelli;
 - con riferimento alla nuova articolazione delle componenti *QVD*, in linea generale, la maggior parte dei soggetti intervenuti ha evidenziato che la nuova articolazione fra quota fissa e variabile introdotta dalla deliberazione 462/2014/R/gas costituisce una modifica importante che meriterebbe un percorso di consultazione condotto con le modalità e le tempistiche ordinarie;
 - nello specifico, emerge una generale richiesta di non procedere nell'immediato alla revisione dell'articolazione, in particolare:
 - d) tutti gli operatori intervenuti hanno manifestato criticità relativamente alle tempistiche di implementazione della modifica introdotta con la deliberazione 462/2014/R7gas, in quanto la nuova articolazione avrebbe un impatto rilevante sui flussi finanziari ed economici, nonché sulla definizione di iniziative commerciali dei singoli operatori; ciò in quanto gli operatori avrebbero fatto affidamento sul mantenimento dell'attuale struttura ai fini della gestione dei rapporti contrattuali per l'anno termico 2014-2015, conclusi anche prima dell'adozione del citato provvedimento; rispetto al mutato quadro le imprese necessiterebbero pertanto di un tempo maggiore rispetto a quanto attualmente previsto per adattare le proprie politiche commerciali;
 - e) molti operatori hanno segnalato che l'intervento non avrebbe tenuto opportunamente in considerazione i potenziali effetti distorsivi derivanti dalla mancata differenziazione territoriale e per sotto-tipologie di clienti del riconoscimento dei costi connessi alla morosità: l'intervento potrebbe infatti premiare società di vendita che servono clienti con consumi più alti e clienti che

si trovano in regioni con minori consumi o in contesti, per lo più urbani, non caratterizzati da riscaldamento individuale; peraltro ciò, a parere degli operatori, potrebbe non essere coerente con l'effettiva distribuzione del fenomeno della morosità;

- f) un operatore ha manifestato non contrarietà, in linea teorica, alla revisione dell'articolazione della componente *QVD*, evidenziando tuttavia la non opportunità di intervenire nell'immediato; un altro operatore ha invece evidenziato come la completa traslazione della copertura dei costi relativi alla morosità nella componente variabile non sarebbe coerente con l'articolazione delle condizioni economiche di fornitura in quanto parte del fatturato risulta connesso a componenti fisse.

RITENUTO CHE:

- la revisione della componente *QVD* costituisca uno degli elementi fondamentali della riforma delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale attuata dall'Autorità, anche alla luce del fatto che tale componente è volta alla copertura dei costi di un'attività concorrenziale quale è l'attività di vendita al dettaglio; le modalità di quantificazione di tale componente, aventi a oggetto anche la copertura dei costi connessi alla morosità, sono state già definite in termini generali dalla deliberazione 196/2013/R/gas (che ha modificato, tra l'altro, l'articolo 7, del TIVG);
- con la deliberazione 462/2014/R/gas, nell'aggiornare i livelli della predetta componente con effetto dall'1 gennaio 2015, l'Autorità si è limitata a dare applicazione dei predetti criteri, con le modalità chiarite nella citata deliberazione 196/2013/R/gas e servendosi delle informazioni acquisite dagli esercenti di maggiori dimensioni; appare pertanto generica e poco chiara l'affermazione di alcuni operatori di conoscere gli aspetti più di dettaglio seguiti dall'Autorità ai fini del calcolo; al riguardo, peraltro, occorre evidenziare che la pubblicazione dei singoli passaggi dei calcoli compiuti dall'Autorità dovrebbe comportare la divulgazione di informazioni aziendali relative ad aspetti commerciali riservati, quali sono quelle afferenti il livello di morosità dell'impresa e delle connesse scelte imprenditoriali e commerciali;
- relativamente alle osservazioni più puntuali pervenute, con specifico riferimento alle modalità di riconoscimento dei costi connessi alla morosità e al livello di *unpaid ratio* utilizzato si rileva quanto segue:
 - la riduzione del livello dell'*unpaid ratio* riconosciuto (passa da 1,94% a 1,89%) tiene conto, diversamente da quanto osservato (lettera a)), della dinamica del fenomeno della morosità indicata dagli operatori: come già segnalato nella deliberazione 462/2014/R/gas i due dati non sono direttamente confrontabili in quanto la modifica del perimetro dei clienti aventi diritto al servizio di tutela, intervenuta successivamente alla definizione della componente *QVD* ad opera della deliberazione 196/2013/R/gas, ha previsto

- l'esclusione di clienti, quali le piccole imprese e le attività di servizio pubblico, per cui rende la comparazione indicata dagli operatori non significativa;
- sul medesimo tema, la ricordata deliberazione 462/2014/R/gas ha evidenziato come il campione degli operatori utilizzato non risulta omogeneo in occasione dei due aggiornamenti oggetto di confronto (2014 e 2015); peraltro, rispetto agli operatori che in entrambe le occasioni hanno fatto parte del campione analizzato, per poco più della metà dei casi considerati i valori di *unpaid ratio* dichiarati con riferimento ai clienti in tutela risultano in diminuzione;
 - nel merito, la metodologia di riconoscimento della morosità applicata con la deliberazione 462/2014/R/gas è coerente con quella già prevista con la deliberazione 196/2013/R/gas e comporta la determinazione di un livello di *unpaid ratio* riconosciuto inferiore rispetto al livello dichiarato dagli operatori al fine di indurre comportamenti efficienti, ma al contempo ragionevolmente perseguibili;
 - nello specifico, le analisi sottostanti alla determinazione del livello di *unpaid ratio* sono state condotte considerando separatamente la composizione del portafoglio clienti e la tipologia mercato in cui i clienti sono serviti (libero o servizio di tutela); in particolare, per ciascuna tipologia di clienti (domestici e condomini), il dato relativo agli operatori che presentavano livelli di *unpaid ratio* più elevati a livello nazionale è stato riportato a un livello in linea con quello rilevato presso esercenti di dimensione operativa simile; le ragioni di una tale procedura sono connesse al fatto che tali operatori risultano avere livelli di *unpaid ratio* più elevati in quasi tutti i dati di dettaglio regionale, ciò facendo presumere che le differenze non siano dovute tanto a fattori esogeni dipendenti dal contesto locale come osservato dagli operatori (lettera b)), ma costituiscano piuttosto indice di una diversa efficienza di gestione del credito da non incorporare nei livelli riconosciuti;
 - tuttavia, sempre rispetto agli elementi di carattere esogeno segnalati (lettera b)), la presenza di specifiche condizioni di distribuzione dei clienti serviti e della loro concentrazione in aree urbane e metropolitane potrebbe effettivamente costituire un elemento idoneo a giustificare, almeno in parte, un maggiore livello di *unpaid ratio* pur in presenza di una gestione efficiente del credito; ciò in quanto le aree urbane e metropolitane potrebbero essere caratterizzate da una maggiore concentrazione di misuratori non accessibili;
 - la definizione del livello di *unpaid ratio* da attribuire agli operatori che presentano un livello elevato del medesimo, mediante l'identificazione di operatori caratterizzati da dimensioni e operatività simili, mira a minimizzare gli impatti sul risultato finale segnalati dagli operatori ed è stata condotta secondo criteri prudenziali; in particolare, è stato considerato il valore massimo risultante dalla quantificazione del livello di *unpaid ratio* ritenuto efficiente sulla base dei dati degli operatori aventi caratteristiche simili definito (i) a livello nazionale e (ii) a livello regionale; ciò ha permesso anche di tenere

- conto del potenziale impatto sul risultato dovuto alla distribuzione dei clienti nel territorio e al mercato di appartenenza dei medesimi clienti;
- l'analisi effettuata per la determinazione del livello di *unpaid ratio* riconosciuto ha comportato altresì l'esclusione di operatori che presentano livelli di *unpaid ratio* particolarmente bassi; ciò ha avuto come principale obiettivo quello di fissare un livello di *unpaid ratio* riconosciuto che possa indurre comportamenti efficienti in termini di politiche di gestione e di recupero del credito rendendo ragionevolmente possibile la suddetta gestione;
 - relativamente alla presenza di ulteriori costi operativi principalmente legati al recupero dei crediti e alla richiesta di un loro aggiornamento annuale (lettera c)), l'aggiornamento previsto dall'articolo 7 del TIVG ha la finalità di riconsiderare esclusivamente gli oneri della morosità legati all'evoluzione del livello di *unpaid ratio*; ciò si evince anche dai dati richiesti dal medesimo articolo 7 per il suddetto aggiornamento che sono riferiti esclusivamente ai valori di fatturato e di incasso degli esercenti; su tale tema, peraltro, nell'ambito delle determinazioni effettuate con la deliberazione 196/2013/R/gas relativamente alla componente *QVD* sono stati debitamente presi in considerazione i potenziali costi relativi alle attività di recupero crediti necessari alle imprese per ottenere i livelli di efficienza impliciti nei meccanismi di determinazione del livello di *unpaid ratio* riconosciuto;
- per quanto riguarda l'articolazione della componente *QVD*, la consultazione ha evidenziato alcuni aspetti che pongono l'esigenza di ulteriori approfondimenti istruttori; in particolare:
 - gli elementi acquisiti evidenziano come non siano, allo stato attuale, del tutto chiariti gli impatti che tale modifica potrebbe avere sulle iniziative commerciali degli operatori e sulla relativa necessità di un tempo congruo rispetto alla data di efficacia dell'intervento per la modifica delle medesime (lettera d));
 - nel decidere la nuova articolazione della componente *QVD*, non è stata effettivamente compiuta una valutazione sulla possibilità o meno che la nuova disciplina dispieghi gli effetti distorsivi segnalati alla lettera e) e sui possibili effetti in termini di concorrenza del mercato della vendita al dettaglio; a tal fine, si deve tenere opportunamente conto anche della distribuzione dei consumi dei clienti finali e del peso delle singole componenti che concorrono alla determinazione del fatturato in ragione dei consumi dei clienti medesimi; peraltro, occorre altresì evidenziare come dalle analisi sottostanti alla determinazione del livello di *unpaid ratio* non sia univocamente riscontrabile una maggiore concentrazione del fenomeno della morosità in predeterminate regioni.

RITENUTO OPPORTUNO:

- modificare, rispetto a quanto inizialmente deciso con la deliberazione 462/2014/R/gas, i valori della componente *QVD* al fine di tenere in debita considerazione anche le osservazioni trasmesse dagli operatori interessati;
- prevedere, con riferimento all'articolazione della componente *QVD*, di rinviare a successivi specifici approfondimenti la modifica dell'attuale disciplina, mantenendo per ora la previsione che i costi connessi alla morosità dei clienti finali trovino copertura mediante la quota fissa della componente *QVD*, in coerenza con quanto effettuato con la deliberazione 196/2013/R/gas;
- avviare un procedimento per l'aggiornamento della componente *QVD*, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del TIVG, a decorrere dall'anno termico 2015-2016, stabilendo che nell'ambito del suddetto procedimento siano altresì acquisiti elementi di dettaglio circa l'impatto di una diversa articolazione della suddetta componente, tenendo altresì conto dei tempi necessari all'adeguamento delle campagne commerciali degli operatori.

RITENUTO, ALTRESÌ, CHE:

- relativamente alle ulteriori osservazioni pervenute in tema di modalità di riconoscimento della morosità e al livello di *unpaid ratio*:
 - non sussistano elementi per modificare la metodologia utilizzata dalla deliberazione 462/2014/R/gas, peraltro coerente con quanto già previsto dalla deliberazione 196/2013/R/gas, metodologia che porta alla definizione di un livello efficiente di *unpaid ratio* riconosciuto;
 - sia, invece, opportuno prevedere che la revisione dei costi inerenti alla gestione efficiente del credito abbia luogo in sede di aggiornamento biennale della componente *QVD* già previsto dall'articolo 7 del TIVG;
- sia altresì opportuno condurre ulteriori approfondimenti in relazione all'esistenza di elementi esogeni che portano ad incrementare il fenomeno della morosità, e rivedere al contempo, sulla base delle prime informazioni al momento rese disponibili, il livello dell'*unpaid ratio* riconosciuto;
- prevedere, in particolare, che il livello riconosciuto sia fissato pari a 1,99%, in ragione della revisione del livello di *unpaid ratio* applicato al fatturato riconducibile alle situazioni in cui si riscontra una distribuzione rilevante dei clienti serviti in aree aventi caratteristiche specifiche.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- confermare che i livelli della componente *QVD* siano aggiornati con effetto dall'1 gennaio 2015, in considerazione dei limitati impatti che tale modifica può avere sulle iniziative commerciali degli operatori ferma restando la vigente articolazione

DELIBERA

1. di rettificare, per le motivazioni di cui in premessa, l'articolo 1, della deliberazione 462/2014/R/gas, sostituendo, con decorrenza 1 gennaio 2015, la tabella 1, del TIVG con la seguente tabella 1:

Tabella 1: Componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio (QVD)

Tipologie di punto di riconsegna di cui al comma 2.3	da 1 luglio 2009 a 31 dicembre 2011		da 1 gennaio 2012 a 30 settembre 2013		da 1 ottobre 2013 a 31 dicembre 2014		Da 1 gennaio 2015	
	€/punto riconsegna /anno	c€/mc	€/punto riconsegna /anno	c€/mc	€/punto riconsegna /anno	c€/mc	€/punto riconsegna /anno	c€/mc
PDR nella titolarità di un cliente domestico	36,82	0,4800	40,34	0,4800	57,35	0,7946	57,76	0,7946
PDR relativo a un condominio con uso domestico, con consumi < 200.000 Smc	36,82	0,4800	55,40	0,4800	75,32	0,7946	75,86	0,7946
PDR nella titolarità di un'utenza relativa ad attività di servizio pubblico	36,82	0,4800	55,40	0,4800	*	*	*	*
PDR per usi diversi < 50.000 Smc	36,82	0,4800	55,40	0,4800	*	*	*	*

*A seguito dell'entrata in vigore della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 28 giugno 2013, 280/2013/R/gas, hanno diritto al servizio di tutela di cui all'articolo 3 i clienti finali con riferimento ai punti di riconsegna di cui al comma 4.1, lettera a) e lettera b).

2. di rimandare la definizione di una diversa articolazione della componente QVD in esito al procedimento di cui al punto 3.;
3. di avviare un procedimento finalizzato alla formazione di provvedimenti per l'aggiornamento della componente QVD e della sua articolazione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 7, del TIVG, a decorrere dall'anno termico 2015-2016;
4. di prevedere che:
 - la responsabilità del procedimento, di cui al punto 3, sia attribuita al Direttore della Direzione Mercati;
 - nell'ambito del procedimento, di cui al punto 3, possano essere acquisiti dati ed informazioni utili dai soggetti interessati, anche al fine di considerare l'impatto di una diversa articolazione della componente QVD;
 - il procedimento, di cui al punto 3, si concluda entro il 31 maggio 2015;

5. di pubblicare il presente provvedimento ed il TIVG, come risultante dalle modifiche di cui al presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

7 novembre 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni